

Requisiti per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare

Redditi da considerare ai fini del diritto all'assegno nucleo

L'assegno nucleo familiare **non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente**, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente **è inferiore al 70%** del reddito complessivo del nucleo familiare.

Si ricorda che la vigente normativa prevede che il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (ad es. per il periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018 si deve considerare il reddito prodotto nel 2016). I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali:

- Mod. CU 2017 - Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (punti 1, 2, 3, 4, 5, 467, 469, 481, 496, 497, 511, 512);
- Mod. CU 2017 - Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (punto 4)
- Mod. 730 - (importi desumibili dal mod.730-3, righe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 147 e 148)
- UNICO - (importi desumibili dai dati riportati nei singoli quadri)
-

Ai fini del diritto all'assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:

- **Redditi da lavoro dipendente e assimilati**
vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all'estero, compreso arretrati a tassazione separata, borse di dottorato, di specializzazione, assegni di ricerca, redditi da co.co.co. e collaborazione a progetto, assegno di mantenimento del coniuge.. eccetera;
- **Redditi di qualsiasi natura**
derivanti ad es. da lavoro autonomo, da fabbricati (rivalutati del 5% e al lordo dell'eventuale deduzione dell'abitazione principale) e da terreni.
- **Redditi esenti da imposta**
(ad es. pensioni, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) e redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad es. interessi su depositi bancari, postali e su titoli), se superiori a euro 1.032,91.

Redditi da non dichiarare

Trattamento di fine rapporto, rendite vitalizie INAIL, indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità...eccetera.

Componenti il nucleo familiare

Ai fini del diritto all'assegno nucleo si considerano componenti il nucleo familiare:

- il richiedente l'assegno
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni
- i figli tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, sono equiparati ai figli minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano compresi più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni. In questo caso si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiori a 21 compiuti
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro, purché non coniugati
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti e non coniugati
- i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l'ascendente provvede abitualmente al

mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

*Gli equiparati ai figli legittimi sono: adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori affidati a norma di legge, nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto

Lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando:

- per i maggiorenni, certificazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante il riconoscimento dell'inabilità al 100%;
- per i minorenni, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie;

Le persone sopra indicate fanno parte del nucleo anche se:

- non conviventi con il richiedente
- non a carico fiscalmente del richiedente

Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza.

In applicazione dell'art. 211 della legge 19.5.1975 n.151, nei casi di affidamento di figli minorenni, al genitore che non svolge attività lavorativa, che non sia titolare di pensione o che espliciti una attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia, l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dal titolare anche in relazione ai figli affidati al coniuge. Detto assegno va parzialmente corrisposto a quest'ultimo in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento. Si precisa che tale condizione può risultare anche da espressa dichiarazione rilasciata dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15.

Modalità di presentazione della domanda

Modello A – Da presentare a cura del dipendente nella generalità dei casi.

Il modello A per la richiesta di attribuzione dell'assegno, debitamente compilato e firmato, deve essere presentato direttamente all'ufficio stipendi o inviato tramite mail all'indirizzo stipendi@unitus.it, con allegata copia di un documento di riconoscimento (vedi D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Verifiche e controlli

Come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione universitaria è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 dello stesso decreto tra le quali rientrano anche la "situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali" nonché, in generale i dati anagrafici, di stato civile, residenza.